

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/405 DELLA COMMISSIONE**
del 24 marzo 2021

che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118)

Modificato da:

			Gazzetta ufficiale		
			n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/606 della Commissione del 14 aprile 2021	L 129	65		15.4.2021
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1327 della Commissione del 10 agosto 2021	L 288	28		11.8.2021
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1469 della Commissione del 10 settembre 2021	L 321	21		13.9.2021
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione del 22 dicembre 2021	L 8	1		13.1.2022
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/363 della Commissione del 2 marzo 2022	L 69	40		4.3.2022
► <u>M6</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1389 della Commissione del 2 agosto 2022	L 210	1		11.8.2022
► <u>M7</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2293 della Commissione del 18 novembre 2022	L 304	31		24.11.2022
► <u>M8</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/514 della Commissione dell'8 marzo 2023	L 71	11		9.3.2023
► <u>M9</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334 della Commissione del 19 gennaio 2024	L 334	1		22.1.2024

Rettificato da:

- C1 Rettifica, GU L 72 del 7.3.2022, pag. 8 (2022/363)



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/405 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2021

che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con il presente regolamento sono istituiti gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «carni fresche»: le carni fresche definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 2) «preparazioni di carni»: le preparazioni di carni definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 3) «solipedi domestici»: gli animali delle specie *Equus caballus* e *Equus asinus* e relativi incroci;
- 4) «solipedi selvatici»: gli animali del sottogenere *Hippotigris*;
- 5) «frattaglie»: le frattaglie definite all'allegato I, punto 1.11, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 6) «carne»: la carne definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 7) «carni macinate»: le carni macinate definite all'allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 8) «pollame»: il pollame definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 9) «leporidi selvatici»: conigli e lepri non allevati dall'uomo;
- 10) «selvaggina selvatica»: la selvaggina selvatica definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

▼B

- 11) «selvaggina d'allevamento»: la selvaggina d'allevamento definita all'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 12) «uova»: le uova definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 13) «ovoprodotti»: gli ovoprodotti definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 14) «prodotti a base di carne»: i prodotti a base di carne definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 15) «stomaci, vesciche e intestini trattati»: gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 16) «budelli»: i budelli definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 17) «grasso animale fuso»: il grasso animale fuso definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 18) «ciccioli»: i ciccioli definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 19) «molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 20) «prodotti della pesca»: i prodotti della pesca definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 21) «latte crudo»: il latte crudo definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 22) «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 23) «colostro»: il colostro definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 24) «prodotti ottenuti dal colostro»: i prodotti ottenuti dal colostro definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 25) «cosce di rana»: le cosce di rana definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre cosce di rana del genere *Pelophylax* della famiglia delle *Ranidae* e dei generi *Limnonectes*, *Fejervarya* e *Hoplobatrachus* della famiglia delle *Dicroglossidae*;
- 26) «lumache»: le lumache definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre lumache della famiglia delle *Helicidae*, delle *Hygromiidae* o delle *Sphincterochilidae*;
- 27) «gelatina»: la gelatina definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

▼B

- 28) «collagene»: il collagene definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 29) «miele»: il miele definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 30) «prodotti apicoli»: i prodotti apicoli definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 31) «carni di rettili»: le carni di rettili definite all'articolo 2, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625;
- 32) «insetti»: gli insetti definiti all'articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/625;
- 33) «pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno definiti all'articolo 2, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 34) «uova da cova»: le uova da cova definite all'articolo 4, punto 44, del regolamento (UE) 2016/429;
- 35) «pollame riproduttore»: il pollame riproduttore definito all'articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 36) «pollame da reddito»: il pollame da reddito definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 37) «animali destinati alla macellazione»: gli animali destinati alla macellazione definiti all'articolo 2, punto 13, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

▼M7*Articolo 2 bis*

Elenco dei paesi terzi con piani di controllo approvati delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti in determinati animali destinati alla produzione di alimenti e in prodotti di origine animale destinati al consumo umano

1. I piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ⁽²⁾, presentati alla Commissione dai paesi terzi o dalle loro regioni che figurano nella tabella di cui all'allegato –I del presente regolamento, sono approvati per gli animali destinati alla produzione di alimenti e per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano indicati con una «X» in tale tabella.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).

▼M7

2. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e che, secondo tale richiesta, intendono utilizzare, per la produzione di prodotti destinati all'esportazione nell'Unione, unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, nella tabella di cui all'allegato –I del presente regolamento sono indicati con il simbolo «Δ», riferito alla specie o al prodotto in questione.

3. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti per bovini, ovini/caprini, suini, equini, conigli o pollame e che, secondo tale richiesta, intendono esportare nell'Unione prodotti composti utilizzando prodotti trasformati di origine animale provenienti da tali specie, ottenuti da uno Stato membro o da un paese terzo o una sua regione che dispone di piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, nella tabella di cui all'allegato –I del presente regolamento sono indicati con una «O» per le specie oggetto della richiesta.

4. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una «X» nella tabella dell'allegato –I del presente regolamento per le categorie «Acquacoltura», «Latte» o «Uova» e che, secondo tale richiesta, intendono produrre prodotti composti, sono inoltre indicati con una «O» per le rimanenti di queste categorie non indicate con una «X» nella tabella di cui all'allegato –I del presente regolamento.

5. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una «X» nella tabella dell'allegato –I del presente regolamento per le categorie «Bovini», «Ovini/caprini», «Suini», «Equini», «Pollame», «Acquacoltura», «Latte», «Uova», «Conigli», «Selvaggina selvatica» o «Selvaggina d'allevamento» e che producono prodotti composti con prodotti trasformati ottenuti da molluschi bivalvi originari di Stati membri o di paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato VIII del presente regolamento, nella tabella di cui all'allegato –I del presente regolamento sono inoltre indicati con una «P».

▼B*Articolo 3*

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi

Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►**M7** e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento ◀.

▼B*Articolo 4***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici**

Le partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

*Articolo 5***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici**

Le partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

*Articolo 6***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame**

Le partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►**M7** e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento ◀.

Le partite di carni fresche di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinate al consumo umano provenienti dai paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato III sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se trasportate per via aerea.

*Articolo 7***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova e ovoprodotti**

Le partite di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►**M7** e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento per le uova ◀.

▼B

Le partite di uova destinate all'immissione sul mercato come uova di categoria A conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione⁽¹⁾ sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV al fine del soddisfacimento delle prescrizioni relative al controllo della salmonella in conformità all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.

Articolo 8

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati

Le partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.

Articolo 9

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie

Le partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

Articolo 10

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli

Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

▼B

Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di altre specie rispetto a quelli di cui al primo comma, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►**M7** e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento ◀.

*Articolo 11***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di budelli**

Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►**M7** e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento per i budelli ◀.

*Articolo 12***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati**

Le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII. L'ingresso nell'Unione di muscoli adduttori di pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, destinati al consumo umano, è comunque consentito anche in caso di provenienza da paesi terzi che non figurano in tale elenco.

*Articolo 13***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca**

Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX. Ciò non vale per le partite di animali e merci disciplinate dall'articolo 12.

*Articolo 14***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi**

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato X.

▼B*Articolo 15*

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'afta epizootica

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'afta epizootica sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►**M7** e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento per il latte ◄.

Articolo 16

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'afta epizootica

Le partite di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'afta epizootica sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►**M7** e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento per il latte ◄.

Articolo 17

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache

Le partite di cosce di rana e di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XI.

Articolo 18

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di gelatina e collagene

1. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII.

2. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIII.

▼B

3. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX.

4. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.

5. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

*Articolo 19***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene**

1. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini e suini e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

2. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I per i solipedi domestici o all'allegato II per i solipedi selvatici.

3. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche della rispettiva specie conformemente all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

4. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX.

5. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.

6. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

▼B*Articolo 20***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene**

1. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII.
2. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIII.
3. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX.
4. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.
5. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

▼M9

6. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all'allegato III, rispettivamente sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), e sezione XV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti conformemente all'articolo 19 del presente regolamento.

▼B*Articolo 21***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di miele e altri prodotti apicoli**

Le partite di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi ►**M7** che figurano nell'elenco di cui all'allegato –I per il miele ◀.

*Articolo 22***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti altamente raffinati****▼M8**

Le partite dei prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

▼B

- a) nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII;
- b) nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX;
- c) nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIII.

*Articolo 23***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni di rettili**

Le partite di carni di rettili destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIV.

*Articolo 24***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di insetti**

Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XV e se sono spediti da tale paese.

*Articolo 25***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di altri prodotti di origine animale**

Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 24 destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

- a) nel caso dei prodotti ottenuti da ungulati domestici diversi dai solipedi domestici, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati domestici in conformità all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►**M7** e che figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento, qualora applicabile ◀;
- b) nel caso dei prodotti ottenuti da solipedi domestici, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I;
- c) nel caso dei prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame in conformità all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ►**M7** e che figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento, qualora applicabile ◀;
- d) nel caso dei prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX;

▼B

- e) nel caso dei prodotti ottenuti da leporidi, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V;
- f) nel caso dei prodotti ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI;
- g) nel caso dei prodotti ottenuti da più di una specie, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco per ogni specie di derivazione dei prodotti, in conformità alle lettere da a) a e).

Articolo 26

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie *Gallus gallus*, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino

Fatti salvi gli elenchi redatti in relazione alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le partite di pollame vivo e di uova da cova della specie *Gallus gallus*, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XVI.

Le prescrizioni riguardanti gli elenchi di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle partite singole composte da meno di 20 unità di pollame vivo diverso dai ratiti, relative uova da cova e relativi pulcini di un giorno, qualora tali partite siano destinate alla produzione primaria di pollame vivo per uso domestico privato o alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di prodotti primari, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

▼M3*Articolo 26 bis*

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o una sua regione, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o regione

Le partite di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originarie dell'Unione e vengono mosse in un paese terzo o una sua regione, per poi essere mosse nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o regione, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

▼B*Articolo 27***Abrogazione**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII.

*Articolo 28***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO –I

Elenco dei paesi terzi o delle loro regioni con piani di controllo approvati per determinati animali destinati alla produzione di alimenti e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui agli articoli 2 bis e 3, all'articolo 6, primo comma, all'articolo 7, primo comma, all'articolo 10, secondo comma, agli articoli 11, 15, 16 e 21 e all'articolo 25, lettere a) e c)

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele	Budelli
AD	Andorra	X	X	Δ	X		P						X	
AE	Emirati arabi uniti						Δ P	X ⁽²⁾ O	O				X ⁽³⁾	
AL	Albania		X				X ⁽¹⁴⁾ P	O	X					X
AM	Armenia						X ⁽¹⁴⁾ P	O	O				X	
AR	Argentina	X	X		X	X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X M	X	X		X	X	X	X
AZE	Azerbaigian						X ⁽¹⁶⁾ P							
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X		X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X				X	
BD	Bangladesh						X P							
BF	Burkina Faso												X	
BJ	Benin												X	
BN	Brunei						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					

▼ **M9**

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele	Budelli
BR	Brasile	X			X	X	X P	O	O				X	X
BW	Botswana	X					P							
BY	Bielorussia				X ⁽⁸⁾		X ⁽¹⁴⁾ P	X	X				X	X
BZ	Belize						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					
CA	Canada	X	X	X	X	X	X M	X	X	X	X	X	X	
CH	Svizzera ⁽⁷⁾	X	X	X	X	X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X ⁽⁵⁾	X		X	X ⁽¹⁴⁾ M	X			X		X	X
CM	Camerun												X	
CN	Cina					X	X P	O	X	X			X	X
CO	Colombia						X P	O	Δ					
CR	Costa Rica						X P	O	O					
CU	Cuba						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O				X	
DO	Repubblica dominicana												X	
EC	Ecuador						X P	O	O					

▼ **M9**

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele	Budelli
EG	Egitto													X
ET	Etiopia												X	
FK	Isole Falkland	X	X ⁽⁵⁾				X ⁽¹⁴⁾							
FO	Isole Fær Øer						X ⁽¹⁴⁾ P	O	O					
GB	Regno Unito ⁽⁶⁾	X	X	X	X	X	X ⁽¹⁴⁾ Δ M	X	X	Δ	X	X	X	X
GE	Georgia												X	
GG	Guernsey						M	X						
GL	Groenlandia		X ⁽⁵⁾				M					X		
GT	Guatemala						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O				X	
HK	Hong Kong						Δ P		Δ					
HN	Honduras						X P	O	O					
ID	Indonesia						X P	O	O					
IL	Israele ⁽⁴⁾					X	X ⁽¹⁴⁾ P	X					X	
IM	Isola di Man	X	X ⁽⁵⁾	X			X ⁽¹⁴⁾ M	X	O				X	

▼ **M9**

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele	Budelli
IN	India					O	X P	O	X				X	X
IR	Iran						X ⁽¹⁵⁾ X ⁽¹⁶⁾ P	O	O					X
JE	Jersey	X					M	X	O					
JM	Giamaica						M							
JP	Giappone	X		Δ		X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	X				Δ	X
KE	Kenya						X ⁽¹⁴⁾ P							
KR	Repubblica di Corea					X	X M	O	O				Δ	
LB	Libano												X	X
LK	Sri Lanka						X P	O	O					
MA	Marocco					X	X ⁽¹⁴⁾ Δ M	O	O				X	X
MD	Moldova					X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X				X	
ME	Montenegro	X	X	X		X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X				X	X
MG	Madagascar						X P	O	O				X	

▼ **M9**

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele	Budelli
MK	Macedonia del Nord	X	X	X		X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X		X		X	
MM	Myanmar/Birmania						X P	O	O				X	
MN	Mongolia													X
MU	Maurizio						X ⁽¹⁴⁾ P	O	O				Δ	
MX	Messico			Δ			X P	O	X				X	
MY	Malaysia					Δ	X P	O	O					
MZ	Mozambico						X ⁽¹⁵⁾ P							
NA	Namibia	X	X ⁽⁵⁾				P				X			
NC	Nuova Caledonia						X ⁽¹⁾					X	X	
NG	Nigeria						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					
NI	Nicaragua						X ⁽¹⁵⁾ P						X	
NZ	Nuova Zelanda	X	X	O	X	O	X ⁽¹⁴⁾ M	X	O	O	X	X	X	X
PA	Panama						X P	O	O					

▼ **M9**

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acqua-col- tura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele	Budelli
PE	Perù						X M							
PH	Filippine						X P	O	O					
PK	Pakistan													X
PM	Saint Pierre e Miquelon					X	P							
PN	Isole Pitcairn												X	
PY	Paraguay	X					P							X
RS	Serbia	X	X	X	X ⁽⁸⁾	X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X	X	X		X	X
RU	Russia	X	X	X		X	O P	X	X			X ⁽⁹⁾	X	X
RW	Ruanda												X	
SA	Arabia Saudita						X P	O	O					
SG	Singapore	Δ	Δ	Δ	X ⁽¹⁰⁾	Δ	X ⁽¹⁴⁾ P	Δ	Δ		X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾		
SM	San Marino	X		Δ			O P	X	O				X	
SV	El Salvador												X	
SZ	Eswatini	X					P							

▼ **M9**

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele	Budelli
TG	Togo												X	
TH	Thailandia	O		O		X	X M	Δ	Δ				X	
TN	Tunisia						X ⁽¹⁴⁾ M	O	O					X
TR	Turchia					X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	X				X	X
TW	Taiwan						X P	O	X				X	
TZ	Tanzania						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O				X	
UA	Ucraina	X		X		X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	X	X			X	X
UG	Uganda												X	
US	Stati Uniti	X	X ⁽¹¹⁾	X		X	X M	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X ⁽¹⁴⁾ M	X			X		X	X
UZ	Uzbekistan													X
VE	Venezuela						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					
VN	Vietnam						X M	O	O				X	
WF	Wallis e Futuna												X	

▼ **M9**

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele	Budelli
XK	Kosovo ⁽¹²⁾					Δ								
ZA	Sud Africa						M P				X	X ⁽¹³⁾		
ZM	Zambia												X	

⁽¹⁾ Elenco di paesi terzi e territori (non limitato ai paesi terzi riconosciuti dall'Unione).

⁽²⁾ Solo latte di cammello.

⁽³⁾ Solo la regione di Ras al Khaimah.

⁽⁴⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽⁵⁾ Solo ovini.

⁽⁶⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

⁽⁷⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽⁸⁾ Esportazioni nell'Unione di equidi vivi destinati alla macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

⁽⁹⁾ Solo renne.

⁽¹⁰⁾ Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all'Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.

⁽¹¹⁾ Solo caprini.

⁽¹²⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹³⁾ Solo ratiti.

⁽¹⁴⁾ Solo pesci e prodotti ottenuti da pesci.

⁽¹⁵⁾ Solo crostacei.

⁽¹⁶⁾ Solo prodotti ottenuti da pesci (ad esempio uova e caviale).

⁽¹⁷⁾ Rientrano nell'acquacoltura i pesci, comprese le anguille, i prodotti ottenuti da pesci (quali uova e caviale) e i crostacei. I paesi terzi o le loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati sono indicati con una «M» in questa colonna.

▼B

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici, di cui all'articolo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 25, lettera b)

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AR	Argentina	
AU	Australia	
BR	Brasile	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
GB	Regno Unito ⁽²⁾	
NZ	Nuova Zelanda	
UY	Uruguay	

▼M1

▼B

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

▼ **M2**

ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici, di cui all'articolo 5 e all'articolo 19, paragrafo 2

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
NA	Namibia	Solo selvaggina selvatica
ZA	Sud Africa	Solo selvaggina selvatica

▼ **M4**

ALLEGATO III

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinata al consumo umano esclusivamente se trasportata per via aerea, di cui all'articolo 6

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AR	Argentina	
BR	Brasile	
CA	Canada	
CL	Cile	
IL	Israele ⁽¹⁾	
NZ	Nuova Zelanda	
TH	Thailandia	
US	Stati Uniti	

⁽¹⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

▼M8*ALLEGATO IV*

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova destinate all'immissione sul mercato come uova di categoria A, di cui all'articolo 7, secondo comma

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
GB	Regno Unito ⁽²⁾	
JP	Giappone	
MD	Moldova	
MK	Macedonia del Nord	
UA	Ucraina	

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

▼B*ALLEGATO V*

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, di cui all'articolo 8, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 25, lettera e)

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AR	Argentina	
AU	Australia	Solo leporidi selvatici
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CL	Cile	Solo leporidi selvatici
CN	Cina	Solo conigli d'allevamento
GB	Regno Unito ⁽²⁾	
MK	Macedonia del Nord	Solo leporidi selvatici
NZ	Nuova Zelanda	Solo leporidi selvatici
RS	Serbia	Solo leporidi selvatici
SG	Singapore ⁽²⁾	Solo leporidi selvatici
TN	Tunisia	Solo leporidi selvatici
UA	Ucraina	Solo conigli d'allevamento
US	Stati Uniti	
UY	Uruguay	Solo leporidi selvatici
ZA	Sud Africa	Solo leporidi selvatici

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all'Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.

⁽³⁾ A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

▼M1**▼B**

▼B

ALLEGATO VI

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, di cui all'articolo 9, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 5, e all'articolo 25, lettera f)

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AU	Australia	
CA	Canada	
GB	Regno Unito ⁽¹⁾	
GL	Groenlandia	Solo selvaggina d'allevamento
NZ	Nuova Zelanda	

▼M1

▼B

⁽¹⁾ A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

▼B*ALLEGATO VII*

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, di cui all'articolo 10, primo comma

CODICE ISO	PAESE TERZO	SOLIPEDI DOMESTICI	CONIGLI D'ALLEVAMENTO	SOLIPEDI SELVATICI	LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI)	MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI (DIVERSI DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI)
AR	Argentina	A	A	NA	A	NA
AU	Australia	A	NA	NA	A	A
BR	Brasile	A	NA	NA	NA	NA
CA	Canada	A	A	NA	A	A
CH	Svizzera ⁽¹⁾					
CL	Cile	NA	NA	NA	A	NA
CN	Cina	NA	A	NA	NA	NA
GB	Regno Unito ⁽²⁾	A	A	A	A	A
GL	Groenlandia	NA	NA	NA	NA	A (solo selvaggina d'allevamento)
MK	Macedonia del Nord	NA	NA	NA	A	NA
NZ	Nuova Zelanda	A	NA	NA	A	A
RS	Serbia	NA	NA	NA	A	NA
TN	Tunisia	NA	NA	NA	A	NA
UA	Ucraina	NA	A	NA	NA	NA
US	Stati Uniti	NA	A	NA	A	NA
UY	Uruguay	A	NA	NA	A	NA
ZA	Sud Africa	NA	NA	A (solo selvaggina selvatica)	A	NA

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

Interpretazione dei codici utilizzati nella tabella

A (= trattamento generico)	Ingresso autorizzato. Non è necessario un trattamento specifico. Ciononostante, la carne di tali prodotti a base di carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca. La carne fresca utilizzata deve inoltre essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili agli ingressi di carni fresche nell'Unione.
NA	Ingresso non autorizzato.

▼ **M4***ALLEGATO VIII*

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, di cui all'articolo 12

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AU	Australia	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CL	Cile	
GB	Regno Unito ⁽²⁾	
GG	Guernsey	Solo catture allo stato selvatico
GL	Groenlandia	Solo catture allo stato selvatico
IM	Isola di Man	
JE	Jersey	Solo catture allo stato selvatico
JM	Giamaica	Solo gasteropodi marini provenienti da catture allo stato selvatico
JP	Giappone	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
KR	Corea del Sud	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
MA	Marocco	I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie <i>Acanthocardia tuberculatum</i> devono essere accompagnati: a) da un attestato sanitario supplementare conforme al modello MOL-AT di cui all'allegato III, capitolo 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽³⁾ ; e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (<i>paralytic shellfish poison</i>) individuabile con il metodo del saggio biologico.
NZ	Nuova Zelanda	
PE	Perù	Solo <i>Pectinidae</i> (pettinidi) eviscerati di acquacoltura

▼ **M4**

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
TH	Thailandia	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
TN	Tunisia	
TR	Turchia	Per quanto riguarda i molluschi bivalvi, solo i molluschi bivalvi congelati o tra- sformati
UA	Ucraina	Solo gasteropodi marini
US	Stati Uniti	Solo prodotti originari dello Stato di Washington e del Massachusetts
UY	Uruguay	
VN	Vietnam	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

▼ **M9**

ZA	Sud Africa	Solo gasteropodi marini
----	------------	-------------------------

▼ **M4**

- (¹) A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
- (²) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
- (³) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

▼ **M4***ALLEGATO IX*

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all'articolo 13, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 22, lettera b), e all'articolo 25, lettera d)

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
▼ M6	AE	Emirati arabi uniti
		Solo catture allo stato selvatico
▼ M4	AG	Antigua e Barbuda
		Solo astici vivi provenienti da catture allo stato selvatico
	AL	Albania
		Acquacoltura: solo pesci
	AM	Armenia
		Solo gamberi vivi, sottoposti a trattamento termico e congelati provenienti da catture allo stato selvatico
	AO	Angola
▼ M9		Solo catture allo stato selvatico
	AR	Argentina
		Acquacoltura: solo pesci
	AU	Australia ⁽¹⁾
	AZ	Azerbaigian
		Solo prodotti ottenuti da pesci (uova e caviale), da catture allo stato selvatico o d'acquacoltura
▼ M4	BA	Bosnia-Erzegovina
		Acquacoltura: solo pesci
▼ M6	BD	Bangladesh ⁽¹⁾
▼ M4	BJ	Benin
		Solo catture allo stato selvatico
	BN	Brunei
		Acquacoltura: solo crostacei
▼ M6	BQ	Bonaire, Sint Eustatius e Saba
		Solo catture allo stato selvatico
	BR	Brasile ⁽¹⁾
▼ M4	BS	Bahamas
		Solo catture allo stato selvatico
▼ M5	BY	Bielorussia
		Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
▼ M4	BZ	Belize
		Acquacoltura: solo crostacei

▼ **M4**

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
------------	---------------------------	--------------

▼ **M5**

CA	Canada ⁽¹⁾	
----	-----------------------	--

▼ **M4**

CG	Congo	Solo catture allo stato selvatico. Solo prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare
----	-------	---

▼ **M5**

CH	Svizzera ⁽²⁾	Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
----	-------------------------	--

▼ **M4**

CI	Costa d'Avorio	Solo catture allo stato selvatico
----	----------------	-----------------------------------

▼ **M9**

CL	Cile	Acquacoltura: Solo pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
----	------	---

▼ **M5**

CN	Cina ⁽¹⁾	
----	---------------------	--

▼ **M6**

CO	Colombia ⁽¹⁾	
CR	Costa Rica ⁽¹⁾	

▼ **M4**

CU	Cuba	Acquacoltura: solo crostacei
CV	Cabo Verde	Solo catture allo stato selvatico
CW	Curaçao	Solo catture allo stato selvatico
DZ	Algeria	Solo catture allo stato selvatico

▼ **M6**

EC	Ecuador ⁽¹⁾	
----	------------------------	--

▼ **M4**

EG	Egitto	Solo catture allo stato selvatico
ER	Eritrea	Solo catture allo stato selvatico
FJ	Figi	Solo catture allo stato selvatico
FK	Isole Falkland	Acquacoltura: solo pesci
FO	Isole Fær Øer	Acquacoltura: solo pesci
GA	Gabon	Solo catture allo stato selvatico
GB	Regno Unito ⁽³⁾	Acquacoltura: solo pesci
GD	Grenada	Solo catture allo stato selvatico
GE	Georgia	Solo catture allo stato selvatico
GG	Guernsey	Solo catture allo stato selvatico

▼ **M4**

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
GH	Ghana	Solo catture allo stato selvatico
GL	Groenlandia	Solo catture allo stato selvatico
GM	Gambia	Solo catture allo stato selvatico
GN	Guinea	Solo catture allo stato selvatico Solo pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento
GT	Guatemala	Acquacoltura: solo crostacei
GY	Guyana	Solo catture allo stato selvatico
HK	Hong Kong	Solo catture allo stato selvatico

▼ **M6**

HN	Honduras ⁽¹⁾	
ID	Indonesia ⁽¹⁾	

▼ **M5**

IL	Israele ⁽⁴⁾	Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
----	------------------------	--

▼ **M4**

IM	Isola di Man	Acquacoltura: solo pesci
----	--------------	--------------------------

▼ **M6**

IN	India ⁽¹⁾	
IR	Iran	Acquacoltura: solo uova di pesce e caviale e crostacei

▼ **M4**

JE	Jersey	Solo catture allo stato selvatico
JM	Giamaica	Solo catture allo stato selvatico
JP	Giappone	Acquacoltura: solo pesci
KE	Kenya	Acquacoltura: solo pesci
KI	Kiribati	Solo catture allo stato selvatico

▼ **M6**

KR	Corea del Sud ⁽¹⁾	
----	------------------------------	--

▼ **M4**

KZ	Kazakhstan	Solo catture allo stato selvatico
----	------------	-----------------------------------

▼ **M6**

LK	Sri Lanka ⁽¹⁾	
MA	Marocco	Acquacoltura: solo pesci

▼ **M5**

MD	Moldova	Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
----	---------	--

▼ **M4**

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
ME	Montenegro	Acquacoltura: solo pesci
MG	Madagascar ⁽¹⁾	
MK	Macedonia del Nord	Acquacoltura: solo pesci

▼ **M6**

MM	Myanmar/Birmania ⁽¹⁾	
----	---------------------------------	--

▼ **M4**

MR	Mauritania	Solo catture allo stato selvatico
MU	Maurizio	Acquacoltura: solo pesci
MV	Maldive	Solo catture allo stato selvatico

▼ **M6**

MX	Messico ⁽¹⁾	
MY	Malaysia ⁽¹⁾	

▼ **M4**

MZ	Mozambico	Acquacoltura: solo crostacei
NA	Namibia	Solo catture allo stato selvatico
NC	Nuova Caledonia	Acquacoltura: solo crostacei
NG	Nigeria	Acquacoltura: solo crostacei
NI	Nicaragua	Acquacoltura: solo crostacei
NZ	Nuova Zelanda	Acquacoltura: solo pesci

▼ **M5**

OM	Oman	Solo catture allo stato selvatico
----	------	-----------------------------------

▼ **M6**

PA	Panama ⁽¹⁾	
PE	Perù ⁽¹⁾	

▼ **M4**

PF	Polinesia francese	Solo catture allo stato selvatico
PG	Papua Nuova Guinea	Solo catture allo stato selvatico

▼ **M6**

PH	Filippine ⁽¹⁾	
----	--------------------------	--

▼ **M4**

PM	Saint Pierre e Miquelon	Solo catture allo stato selvatico
PK	Pakistan	Solo catture allo stato selvatico
RS	Serbia	Acquacoltura: solo pesci

▼ **M4**

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
RU	Russia	Solo catture allo stato selvatico

▼ **M6**

SA	Arabia Saudita ⁽¹⁾	
----	-------------------------------	--

▼ **M4**

SB	Isole Salomone	Solo catture allo stato selvatico
SC	Seychelles	Solo catture allo stato selvatico
SG	Singapore	Acquacoltura: solo pesci
SH	Sant'Elena (escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione)	Solo catture allo stato selvatico
	Tristan da Cunha (escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione)	Solo astici (freschi o congelati) provenienti da catture allo stato selvatico
SN	Senegal	Solo catture allo stato selvatico
SR	Suriname	Solo catture allo stato selvatico
SV	El Salvador	Solo catture allo stato selvatico
SX	Sint Maarten	Solo catture allo stato selvatico

▼ **M6**

TH	Thailandia ⁽¹⁾	
----	---------------------------	--

▼ **M4**

TN	Tunisia	Acquacoltura: solo pesci
----	---------	--------------------------

▼ **M5**

TR	Turchia	Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)
----	---------	--

▼ **M6**

TW	Taiwan ⁽¹⁾	
----	-----------------------	--

▼ **M4**

TZ	Tanzania	Acquacoltura: solo crostacei
UA	Ucraina	Acquacoltura: solo pesci

▼ **M6**

UG	Uganda	Solo catture allo stato selvatico
----	--------	-----------------------------------

▼ **M5**

US	Stati Uniti ⁽¹⁾	
UY	Uruguay	Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)

▼ **M4**

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
VE	Venezuela	Acquacoltura: solo crostacei

▼ **M6**

VN	Vietnam ⁽¹⁾	
----	------------------------	--

▼ **M4**

YE	Yemen	Solo catture allo stato selvatico
ZA	Sud Africa	Solo catture allo stato selvatico
ZW	Zimbabwe	Solo catture allo stato selvatico

⁽¹⁾ Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca (pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei).

⁽²⁾ A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽³⁾ A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

⁽⁴⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

▼B

ALLEGATO X

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, di cui all'articolo 14

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AU	Australia	
BA	Bosnia-Erzegovina	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
GB	Regno Unito ⁽²⁾	
GG	Guernsey	
IM	Isola di Man	
JE	Jersey	
JP	Giappone	
ME	Montenegro	
NZ	Nuova Zelanda	
US	Stati Uniti	

▼M1

▼B

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

▼ **M4***ALLEGATO XI*

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache, di cui all'articolo 17

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AL	Albania	
AM	Armenia	Solo lumache
AU	Australia	
AZ	Azerbaijan	
BA	Bosnia-Erzegovina	Solo lumache
BR	Brasile	Solo cosce di rana
BY	Bielorussia	Solo lumache
CA	Canada	Solo lumache
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CI	Costa d'Avorio	Solo lumache
CL	Cile	Solo lumache
CN	Cina	
DZ	Algeria	Solo lumache
EG	Egitto	Solo cosce di rana
GB	Regno Unito ⁽²⁾	
GE	Georgia	Solo lumache
GG	Guernsey	
GH	Ghana	Solo lumache
ID	Indonesia	
IM	Isola di Man	
IN	India	Solo cosce di rana
JE	Jersey	
MA	Marocco	Solo lumache
MD	Moldova	Solo lumache
MK	Macedonia del Nord	Solo lumache
NG	Nigeria	Solo lumache

▼ **M4**

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
NZ	Nuova Zelanda	Solo lumache
PE	Perù	Solo lumache
RS	Serbia	Solo lumache
RU	Russia	Solo lumache
TH	Thailandia	Solo lumache
TN	Tunisia	Solo lumache
TR	Turchia	
UA	Ucraina	Solo lumache
US	Stati Uniti	Solo lumache
VN	Vietnam	
ZA	Sud Africa	Solo lumache

(¹) A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(²) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

▼B*ALLEGATO XII*

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 22, lettera a)

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AL	Albania	
AR	Argentina	
AU	Australia	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BH	Bahrein	
BR	Brasile	
BW	Botswana	
BY	Bielorussia	
BZ	Belize	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CL	Cile	
CN	Cina	
CO	Colombia	
CR	Costa Rica	
CU	Cuba	
DZ	Algeria	
ET	Etiopia	
FK	Isole Falkland	
GB	Regno Unito ⁽³⁾	
GG	Guernsey	
GL	Groenlandia	
GT	Guatemala	
HK	Hong Kong	
HN	Honduras	
IL	Israele ⁽²⁾	

▼M1**▼B**

▼ B

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
------------	---------------------------	--------------

▼ M1

IM	Isola di Man	
----	--------------	--

▼ B

IN	India	
----	-------	--

▼ M1

JE	Jersey	
----	--------	--

▼ B

JP	Giappone	
KE	Kenya	
KR	Corea del Sud	
MA	Marocco	
ME	Montenegro	
MG	Madagascar	
MK	Macedonia del Nord	
MU	Maurizio	
MX	Messico	
MY	Malaysia	
NA	Namibia	
NC	Nuova Caledonia	
NI	Nicaragua	
NZ	Nuova Zelanda	
PA	Panama	
PK	Pakistan	
PY	Paraguay	
RS	Serbia	
RU	Russia	
SG	Singapore	
SV	El Salvador	
SZ	Eswatini	
TH	Thailandia	
TN	Tunisia	
TR	Turchia	

▼B

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
TW	Taiwan	
UA	Ucraina	
US	Stati Uniti	
UY	Uruguay	
ZA	Sud Africa	
ZW	Zimbabwe	

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽³⁾ A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

▼B

ALLEGATO XIII

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, lettera c)

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AL	Albania	
AR	Argentina	
AU	Australia	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BR	Brasile	
BW	Botswana	
BY	Bielorussia	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CL	Cile	
CN	Cina	
GB	Regno Unito ⁽³⁾	
GG	Guernsey	
GL	Groenlandia	
HK	Hong Kong	
IL	Israele ⁽²⁾	
IN	India	
JP	Giappone	
KR	Corea del Sud	
MD	Moldova	
ME	Montenegro	
MG	Madagascar	
MY	Malaysia	
MK	Macedonia del Nord	
MX	Messico	
NA	Namibia	

▼M1

▼B

▼B

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
NC	Nuova Caledonia	
NZ	Nuova Zelanda	
PM	Saint Pierre e Miquelon	
RS	Serbia	
RU	Russia	
SG	Singapore	
TH	Thailandia	
TN	Tunisia	
TR	Turchia	
TW	Taiwan	
UA	Ucraina	
US	Stati Uniti	
UY	Uruguay	
ZA	Sud Africa	
ZW	Zimbabwe	

(¹) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(²) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(³) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

▼B

ALLEGATO XIV

**Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di
carni di rettili, di cui all'articolo 23**

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
CH	Svizzera	
BW	Botswana	
VN	Vietnam	
ZA	Sud Africa	
ZW	Zimbabwe	

▼ M2*ALLEGATO XV***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di insetti, di cui all'articolo 24**

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
CA	Canada	
CH	Svizzera	
GB	Regno Unito ⁽¹⁾	
KR	Corea del Sud	
TH	Thailandia	
VN	Vietnam	

⁽¹⁾ A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

▼ B

ALLEGATO XVI

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie *Gallus gallus*, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino, di cui all'articolo 26, primo comma

CODICE ISO	PAESE TERZO	PRODOTTI PER I QUALI IL PAESE TERZO È PRESENTE NELL'ELENCO	
		<i>Gallus gallus</i>	Tacchino
BR	Brasile	DOC, HEP	-
CA	Canada	BPP (*), DOC (*), HEP	BPP (*), DOC, HEP
CH	Svizzera ⁽¹⁾		
GB	Regno Unito ⁽²⁾	BPP, DOC, HEP	BPP, DOC, HEP
GG	Guernsey	BPP	BPP
IL	Israele ⁽²⁾	DOC, HEP	DOC, HEP
US	Stati Uniti	BPP (*), DOC, HEP	DOC, HEP

▼ M1

▼ B

(*) solo per la riproduzione
 BPP: pollame riproduttore o da reddito
 DOC: pulcini di un giorno
 HEP: uova da cova

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽³⁾ A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

*ALLEGATO XVII***Tavola di concordanza di cui all'articolo 27, secondo comma**

Regolamento (UE) 2019/626	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articoli 3, 4 e 5
Articolo 4	Articoli 6 e 7
Articolo 5	Articoli 8 e 9
Articolo 6	Articolo 10
Articolo 7	Articolo 11
Articolo 8	Articolo 12
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10	Articoli 15 e 16
Articolo 11	Articolo 17
Articolo 12	Articolo 17
Articolo 13	Articolo 10
Articolo 14	Articolo 18
Articolo 15	Articolo 19
Articolo 16	Articolo 20
Articolo 17	Articolo 21
Articolo 18	Articolo 22
Articolo 19	Articolo 23
Articolo 20	Articolo 24
Articolo 21	Articolo 25
Articolo 22	-
Articolo 23	Articolo 27
Articolo 24	-
Articolo 25	Articolo 28
Allegato I	Allegato VIII
Allegato II	Allegato IX
Allegato III	Allegato XI
Allegato III bis	Allegato XV
Allegato IV	-